



Originale

CITTA' DI ALTAMURA

Provincia di Bari

N° 53 del registro

Deliberazione di Consiglio Comunale

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di Ottobre nella Sede Municipale, convocato per le ore 17.30 con avviso n° 51613 del 14/10/2009, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere LAGONIGRO geom. Nunzio e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO MAIULLARI Avv. Michele. Hanno partecipato alla seduta i Consiglieri Comunali come da appello nominale. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17.40.

Oggetto: DELIBERA C.C. N. 9 DEL 21/02/2008 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTURIA - ADEGUAMENTO - MODIFICA.

Alle ore 22.18 il Presidente del Consiglio pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto indicato.

Sono presenti:

1. STACCA Dott. Mario	SINDACO	SI
2. CENTONZE Gioacchino	Consigliere	NO
3. CLEMENTE Nicola	Consigliere	SI
4. COLONNA Giacinto	Consigliere	SI
5. COLONNA Vincenzo	Consigliere	SI
6. CORNACCHIA Angela	Consigliere	SI
7. CORNACCHIA Michele	Consigliere	NO
8. CRAPUZZO Pasquale	Consigliere	SI
9. DAMBROSIO Nicola	Consigliere	SI
10. DIPERNA Saverio	Consigliere	NO
11. FERRULLI Donatangelo	Consigliere	NO
12. FORTE Giacinto	Consigliere	SI
13. GENCO Giuseppe	Consigliere	NO
14. GENCO Pietro	Consigliere	SI
15. IURINO Massimo	Consigliere	NO
16. LABORANTE Donato	Consigliere	SI
17. LAGONIGRO geom. Nunzio	Consigliere	SI
18. LOIUDICE Dionigi	Consigliere	NO
19. LOIZZO Nicola Fedele	Consigliere	SI
20. LORUSSO Carlo	Consigliere	NO
21. LORUSSO Luigi	Consigliere	SI
22. LORUSSO Tommaso	Consigliere	NO
23. LUCARIELLO Oronzo	Consigliere	NO
24. MARROCCOLI Giandomenico	Consigliere	SI
25. MIGLIONICO Angela	Consigliere	SI
26. NATUZZI Nicola	Consigliere	SI
27. PARISI Domenico	Consigliere	SI
28. PETRONELLA Francesco	Consigliere	NO
29. SANROCCO Giuseppe	Consigliere	SI
30. VENTRICELLI Michele	Consigliere	SI
31. VENTRICELLI Michele	Consigliere	SI

Risultano quindi presenti n° 20 consiglieri e assenti n° 11 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 9 del 21/02/2008 si è proceduto all'approvazione del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Altamura;
- che, al fine di perfezionare l'iter per l'approvazione del regolamento in questione, lo stesso è stato trasmesso, per il tramite della competente Prefettura, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Atteso che, con nota prot. n. 39275 del 30/09/2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha formulato le osservazioni in merito al contenuto del Regolamento di polizia mortuaria che di seguito testualmente si riportano:

1. art.6, comma 5: dopo "Azienda U.S.L." sostituire il restante periodo con "secondo quanto dispone il D. Lgs. 17/03/1995, n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili";
2. art.7, comma 5: dopo "ambientale" aggiungere "secondo quanto dispone in merito il precedente art. 6, comma 5";
3. art. 8, comma 4: dopo "convenzione" aggiungere "solo se prevista da una legge regionale";
4. art. 18, comma 4: dopo "destinazione" aggiungere "secondo quanto dispone in merito il precedente art.6, comma 5";
5. art. 25, comma 1: (solo per l'art. 105 del D.P.R. 285/90), si ricorda che le competenze ministeriali ivi descritte sono trasferite alle Regioni con il D.P.C.M. 26/05/2000;
6. art. 64, comma 2: sostituire "perpetuità" con "durata a tempo determinato eventualmente eccedente i 99 anni" (art.92, comma 2 D.P.R. 28/90).

Ritenuto opportuno procedere all'adeguamento del Regolamento di polizia mortuaria ai rilievi sopra riportati e, per l'effetto, modificare lo stesso come segue:

- 1) art.6, comma 5: Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., secondo quanto dispone il D. Lgs. 17/03/1995, n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili;
- 2) art.7, comma 5: Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, secondo quanto dispone in merito il precedente art. 6, comma 5;
- 3) art. 8, comma 4: Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall'Azienda U.S.L. alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione, solo se prevista da una legge regionale;
- 4) art. 18, comma 4: Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, secondo quanto dispone in merito il precedente art.6, comma 5.
- 5) art. 25, comma 1: E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 102 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle di cui all'art. 105 dello stesso D.P.R., conferite, in quest'ultima

ipotesi, alle Regioni con D.P.C.M. del 26 maggio 2000.

In merito all'osservazione riportata al punto 6), atteso che fino al 1973 questa Amministrazione ha rilasciato concessioni di loculi in perpetuo, si ritiene indispensabile lasciare invariata la stesura dell'art. 64, comma 2.

Atteso che, inoltre, con legge n. 34 del 15/12/2008 la Regione Puglia ha adottato le norme regionali in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri a cui occorre adeguare il regolamento in oggetto, si propongono le modifiche agli articoli che seguono:

- I. art. 3: aggiungere comma 3: "I cittadini e le imprese che svolgono attività funebre che non osservino le norme del presente Regolamento saranno puniti, salva diversa disposizione di legge o regolamento e fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 9 mila nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.";
- II. art. 12 comma 5 lett. d): sostituire "tra comuni" con "nei comuni al di fuori della regione Puglia";
- III. art. 12 comma 5 lett. b): sostituire il comma 5) lett. b) con il seguente: "qualora sia richiesto (da familiari o altri aventi titolo) il trasporto di salme all'interno del comune, dal luogo del decesso per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato e/o prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge dal medico necroscopo (art.4 del D.P.R. n. 285/1990), il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuto a reato (art. 10 della legge Regione Puglia n. 34 del 15/12/2008);
- IV. art. 19 comma 1: sostituire "salma" con "cadavere" ed aggiungere dopo la parola "interessati" "corredata da nulla osta sanitario";
- V. art. 19 comma 2: sostituire il comma 2 con il seguente "La certificazione medica di cui al precedente art. 12 comma 5 lett. b) è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.";
- VI. art. 29 comma 4 lett. i): inserire le parole: "con annessa struttura per il commiato"
- VII. art. 43 comma 2: sostituire le parole "di cui all'art. 79, 1 comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è rilasciata dal Dirigente o responsabile del procedimento" con "ai sensi dell'art. 3, 1 comma lett. a) della legge n. 130 del 30/03/2001, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso";
- VIII. art. 43 comma 2 lett b): sostituire le parole "da tutti gli stessi" con "dalla maggioranza assoluta di essi"
- IX. art. 44 aggiungere comma 11: "Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto."
- X. art. 91 comma 1: aggiungere alla fine del comma le parole "e alla legge Regionale n. 34 del 15/12/2008";



CITTÀ di ALTAMURA
Provincia di Bari
IV SETTORE
Segreteria

Prot.

Altamura, 21/10/2010

Al Dirigente I Settore
Avv. B. Galeota

All' Ufficio Pubblicazioni
c.a. dott. Carlo Carretta
sig. Battista Dinardo

Oggetto: Pubblicazione Regolamento di polizia mortuaria.

Con riferimento alla nota della Regione Puglia del 15/10/2010 prot. A00152/16305, con la quale si precisa che l'art. 2 della L.R. n.34/2008, così come modificato dalla L.R. n.4/2010, non prevede il rilascio dell'omologazione da parte della Regione stessa, si chiede la pubblicazione del Regolamento di Polizia mortuaria all'Albo Pretorio per n. 15 gg. consecutivi.

Il Dirigente IV Settore
Dott.ssa M. Giulia Bottalico



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità
 Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
 Ufficio 1 – Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro
 V.le Caduti di tutte le guerre, 15 – 70126 Bari
 InfoWeb www.regione.puglia.it

Comunicazione trasmessa solo a mezzo
 fax/e-mail,
 ai sensi dell'art. 46 co.1, d. lgs n.82/2005

Regione Puglia – Prot. USCITA

AOO152/15 OTT. 2016 N° 16305

Al Dirigente del Settore
 Servizi Demografici del Comune di
 Altamura
 Fax 080 3107413

Oggetto: Art. 4 L.R.34/08 e s.m.i. Precisazioni.

Con nota prot. 46595/15/10/2010 del 14 ottobre c.a., codesto Settore Servizi Demografici del Comune di Altamura, ha chiesto, a questo Ufficio, "l'omologazione" del regolamento comunale in materia di polizia mortuaria, facendo riferimento a una precedente corrispondenza che non risulta mai pervenuta a questo Ufficio.

Premesso che l'art.2 della L.R. n.34/2008, modificata dalla recente legge regionale n.2 /2010, nel definire le funzioni della Regione, non prevede in alcun modo il rilascio dell'omologazione richiesta, si richiama a quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge, che assegna ai Comuni il compito di emanare i relativi "piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità" della legge citata e che i Comuni si avvalgono della ASL competente per territorio, per gli aspetti igienico-sanitari, come recita l'art.6 co.3, della L.R. 34/08.

Cordiali saluti

Responsabile della P.O. "Igiene e Sanità Pubblica"
 Maria Grazia Lopuzzo

Tel. (+39) 080.340.46.31

Fax (+39) 080.340.46.31

E-Mail: mg.lopuzzo@regione.puglia.it

La dirigente dell'Ufficio
 Dott.ssa Elisabetta Viespi



CITTÀ DI ALTAMURA
PROVINCIA DI BARI

UFFICIO STATO CIVILE
(Tel. 080/3165714/15 – Fax 080/3165711)




ALLA PREFETTURA DI

B A R I

ALLA REGIONE PUGLIA
(Assessorato alla Salute)

B A R I



e, p.c. UFFICIO SEGRETERIA

S E D E

OGGETTO: RICHIESTA OMOLOGAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.


In data 29/10/2009, con provvedimento n. 53, il Consiglio Comunale ha riapprovato, con modifiche, il regolamento oggettivato recependo sia le osservazioni formulate dal Ministero della Salute con nota n. 0039275 del 30/09/2008 che le nuove disposizioni regolamentari previste della Regione Puglia con L.R. n.34 del 15/12/2008 e dalla circolare Prot. n.24/10564/APT/1 del 7/08/2009.

Si precisa che questo Ente aveva già approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 21/02/2008 il Regolamento di Polizia Mortuaria, trasmesso sia al Ministero della Salute, tramite la Prefettura di Bari sia alla Regione Puglia – Assessorato alla Salute.

Avendo provveduto, nei tempi previsti dalle disposizioni normative, alla relativa pubblicazione, si trasmette, per il seguito di competenza, quanto in oggetto alla Prefettura di Bari, per l'inoltro al Ministero della Sanità, e alla regione Puglia.

In attesa di riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Altamura, li



IL DIRIGENTE AD INTERIM SS.DD.

(Dott. Bernardino GALEOTA)

Considerato che risulta, inoltre, opportuno apportare ulteriori integrazioni al regolamento in argomento, al fine di specificarne le disposizioni e correggere alcuni errori materiali, e che, pertanto, si propongono le modifiche agli articoli che seguono:

- a) art. 12, comma 2: sostituire "competete" con "è in capo";
- b) art. 32, comma 6: sostituire "art. 55, secondo comma", con "art. 39, secondo comma";
- c) art. 34, comma 6: sostituire "rienumare" con "riesumere";
- d) art. 47, comma 3: sostituire "cimiteri" con "cimitero";
- e) art. 37, comma 6: sostituire "coordinatore sanitario dell'AUSL" con "Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L.";
- f) art. 39, comma 2: aggiungere all'inizio del capoverso: "Conformemente a quanto previsto dall'art. 32, sesto comma";
- g) art. 54, comma 1: dopo la parola "urne" aggiungere "salvo quanto disposto dall'art. 32, sesto comma";
- h) art 54, comma 3: sostituire "stabilire" con "E' stabilito";
- i) art. 54, comma 5: sostituire "agli anni 70" con "ai 70 anni";
- j) art. 55, comma 1: dopo "primo grado" cancellare "genitore";
- k) art. 65 lett. c): sostituire "art 55, quart'ultimo comma" con "art 56, ottavo comma";

Rilevato che nel corso della trattazione dell'argomento è entrato il cons. Loiudice D.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- in linea tecnica da parte del responsabile del IV Settore "Si attesta la regolarità tecnica";

Visto ed applicato l'art. 115 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;

Visto il risultato della votazione effettuato a mezzo dell'impianto automatico da parte dei 21 consiglieri presenti al momento della votazione, assenti 10 (Ferrulli D., Centonze G., Lucariello O. Lorusso C., Lorusso T., Cornacchia M., Diperna S., Genco G., Iurino M., Petronella F.) che ha riportato il seguente esito:

FAVOREVOLI: 21
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

DELIBERA

1. Di procedere all'adeguamento del Regolamento di polizia mortuaria ai rilievi espressi dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e, per l'effetto, modificare lo stesso come segue:

- 1) art.6, comma 5: Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., secondo quanto dispone il D. Lgs. 17/03/1995, n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili;
- 2) art.7, comma 5: Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del



Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, secondo quanto dispone in merito il precedente art. 6, comma 5;

- 3) art. 8, comma 4: Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall'Azienda U.S.L. alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione, solo se prevista da una legge regionale;
- 4) art. 18, comma 4: Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, secondo quanto dispone in merito il precedente art.6, comma 5.
- 5) art. 25, comma 1: E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 102 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle di cui all'art. 105 dello stesso D.P.R., conferite, in quest'ultima ipotesi, alle Regioni con D.P.C.M. del 26 maggio 2000.

2. Di lasciare invariata la stesura dell'art. 64, secondo comma, atteso che fino al 1973 questa Amministrazione ha rilasciato concessioni di loculi in perpetuo.

3. Di apportare le seguenti modifiche per adeguare il regolamento comunale alla legge Regione Puglia 15/12/2008 n. 34:

- I. art. 3: aggiungere comma 3: "I cittadini e le imprese che svolgono attività funebre che non osservino le norme del presente Regolamento saranno puniti, salva diversa disposizione di legge o regolamento e fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 9 mila nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.";
- II. art. 12 comma 5 lett. d): sostituire "tra comuni" con "nei comuni al di fuori della regione Puglia";
- III. art. 12 comma 5 lett. b): sostituire il comma 5) lett. b) con il seguente: "qualora sia richiesto (da familiari o altri aventi titolo) il trasporto di salme all'interno del comune, dal luogo del decesso per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato e/o prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge dal medico necroscopo (art.4 del D.P.R. n. 285/1990), il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuto a reato (art. 10 della legge Regione Puglia n. 34 del 15/12/2008);
- IV. art. 19 comma 1: sostituire "salma" con "cadavere" ed aggiungere dopo la parola "interessati" "corredata da nulla osta sanitario";
- V. art. 19 comma 2: sostituire il comma 2 con il seguente "La certificazione medica di cui al precedente art. 12 comma 5 lett. b) è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.";
- VI. art. 29 comma 4 lett. i): inserire le parole: "con annessa struttura per il commiato"
- VII. art. 43 comma 2: sostituire le parole "di cui all'art. 79, 1 comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è rilasciata dal Dirigente o responsabile del procedimento" con "ai sensi dell'art. 3, 1 comma lett. a) della legge n. 130 del 30/03/2001, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso";
- VIII. art. 43 comma 2 lett b): sostituire le parole "da tutti gli stessi" con "dalla

maggioranza assoluta di essi”

IX. art. 44 aggiungere comma 11: “Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell’urna sigillata al familiare o all’esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L’esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l’interramento o l’affidamento personale. L’urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.”

X. art. 91 comma 1: aggiungere alla fine del comma le parole “e alla legge Regionale n. 34 del 15/12/2008”;

4. Di apportare le seguenti ulteriori integrazioni al regolamento in argomento, al fine di specificarne le disposizioni e correggere alcuni errori materiali:

- a) art. 12, comma 2: sostituire “competete” con “è in capo”;
- b) art. 32, comma 6: sostituire “art. 55, secondo comma”, con “art. 39, secondo comma”;
- c) art. 34, comma 6: sostituire “rienumare” con “riesumere”;
- d) art. 47, comma 3: sostituire “cimiteri” con “cimitero”;
- e) art. 37, comma 6: sostituire “coordinatore sanitario dell’AUSL” con “Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda U.S.L.”;
- f) art. 39, comma 2: aggiungere all’inizio del capoverso: “Conformemente a quanto previsto dall’art. 32, sesto comma”;
- g) art. 54, comma 1: dopo la parola “urne” aggiungere “salvo quanto disposto dall’art. 32, sesto comma”;
- h) art 54, comma 3: sostituire “stabilire” con “E’ stabilito”;
- i) art. 54, comma 5: sostituire “agli anni 70” con “ ai 70 anni”;
- j) art. 55, comma 1: dopo “primo grado” cancellare “genitore”;
- k) art. 65 lett. c): sostituire “art 55, quart’ultimo comma” con “art 56, ottavo comma”.

6. Di approvare il Regolamento di Polizia Mortuaria composto da nr. 92 articoli allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A);

7. Di inoltrare il presente provvedimento alla Prefettura di Bari per il successivo invio al Ministero della salute ed alla Regione Puglia per il provvedimento di omologazione.

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS. 18.8.2000 n° 267.

Il responsabile del Servizio
AVV. GALEOTA Berardino



Il Ragioniere Generale
Rag. Attilio MIGNONE

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO
MAIULLARI Avv. Michele

IL PRESIDENTE
LAGONIGRO geom. Nunzio

N° 2360 reg. pubb.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo Pretorio dal 16 NOV. 2009 al 1 DIC. 2009 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs.18.8.2000, n.267.

Altamura, 16 NOV. 2009

Il messo comunale



IL FUNZIONARIO
Dott. Carlo Carretta

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- è divenuta esecutiva il 27 NOV. 2009 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura, 3 DIC. 2009



IL FUNZIONARIO
Dott. Carlo Carretta



2184
P.A.

CITTA' DI ALTAMURA

(Prov. di Bari)

Affisso e Pubblicato all'Albo Pretorio

dal 03-11-2010 al 12-11-2010

Altamura, li - 3 NOV. 2010

Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Carretta



CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

AVVISO DI DEPOSITO

del

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 29/10/2009, n. 53, pubblicata dal 16/11/2009 al 01/12/2009, divenuta esecutiva in data 27/11/2009, avente ad oggetto "DELIBERA C.C. N. 9 DEL 21/02/2008 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - ADEGUAMENTO - MODIFICA";


Visto l'art. 34 dello Statuto Comunale secondo il quale i regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2, salvo eccezioni espressamente previste dalla vigente legislazione nel tempo;

Vista la nota della Regione Puglia Ufficio 1 – Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro del 15/10/2010 prot. 100152/16305 che fornisce precisazioni in ordine alla "omologazione";

RENDE NOTO

E' depositato nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, dal - 3 NOV. 2010 al 18 NOV. 2010, copia del **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - ADEGUAMENTO - MODIFICA** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 53 del 29/10/2009 e che entrerà in vigore il 19 NOV. 2010

Altamura li, - 2 NOV. 2010



Il Segretario Generale
Avv. Maria Angela ETTORRE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE *c. e.*
N. 53 DEL 29/10/2009

Allegato A

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
COMUNE DI ALTAMURA**

*2184
R.A.*

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov. di Bari)

Atto depositato nella Segreteria Comunale
dal 03-11-2010 al 18-11-2010
Altamura, li **3 NOV. 2010**



Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Carretta

Carretta

Redatto dal IV Settore
Servizi Demografici

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1- Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente / Responsabile di servizio, ai sensi del successivo art. 87.

- a) Il Comune ha titolarità nelle funzioni di Polizia Mortuaria con competenza in ambito di funzioni obitoriali, trasporto funebre e sepoltura, autorizzazione all'effettuazione di funzioni funebri, costruzione, gestione, manutenzione ed ampliamento dei criteri di proprietà demaniale comunale, gestione dei rapporti derivanti da sepolture private da aree date in concessione.
- b) Rientrano nelle competenze dell'A.U.S.L. la tenuta dei registri delle cause di morte, funzioni dei medici necroscopi, denunce delle cause di morte, autorizzazioni alla sepoltura ed al trasporto dei feti e dei prodotti abortivi, vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri, periodo di osservazione, attestazioni prescrittive sul condizionamento dei cadaveri e sul feretro, riscontro diagnostico ed autopsie, vigilanza su esumazioni straordinarie ed estumulazioni, sul Cimitero, vigilanza sul rispetto delle norme del D.P.R. n. 285/90 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) e D.P.R. n. 254/03 (Regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari).

2- I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 bis e 114 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda U.S.L.

3- In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a

quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3

Responsabilità e Sanzioni Amministrative

1- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3- I cittadini e le imprese che svolgono attività funebre che non osservino le norme del presente Regolamento saranno puniti, salva diversa disposizione di legge o regolamento e fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 9 mila nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge nazionale e/o regionale in materia e di seguito, a titolo indicativo, riportate¹.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 17/1;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 13;
- e) l'inumazione in campo comune nei limiti di cui alla nota n.1;
- f) la cremazione²;

¹ Vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: " Il comma 4 dell'art. 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

² Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite.

- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento delle tariffe stabilite in apposite tabelle.

Tra i servizi gratuiti sono compresi quelli rientranti nei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 20-11-2001 e s.m.i.) ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n.829 del 2-7-2000 su BUR-Puglia n.98 del 31-7-02 al capitolo 6 – attività in materia di polizia mortuaria, e s.m.i.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 , n. 241 e successiva modificazione.¹

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

- 1- Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro nell'ambito del Cimitero.
- 2- L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 3- Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- 4- Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 5- Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando

¹ Legge 30/3/2001n. 130, art. 7: " I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., **secondo quanto dispone il D. Lgs 17/03/1995 n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili.**

6- La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

7- Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di n. 3 posti salma refrigerati, a cui se ne aggiunge un altro isolato per i cadaveri portatori di radioattività di malattie infettive-diffusive.

CAPO III

FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4- Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5- Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, **secondo quanto dispone in merito il precedente art. 6, comma 5.**

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1- La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2- Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L., o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.U.S.L.

3- In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

4- Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall'azienda USL alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione, **solo se prevista da una legge regionale.**

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti¹

1- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, ai sensi del successivo art. 67, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km; all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2- I trasporti di salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3- Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il

¹ Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIOIU, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purchè non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

- il manufatto dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o di chiodi;

- per applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

4- Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5- Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6- Sia la cassa di legno sia la cassa di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7- E' consentito l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1- Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2- Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato sulla scorta delle informazioni assunte dal Servizio Sociale del Comune o dall'A.U.S.L., sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

3- La competenza del procedimento è del Servizio Sociale del Comune.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1- Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e morte.

2- Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3- Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Concetto e modalità del trasporto e percorso

1- Il Comune del decesso è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal territorio comunale) al luogo di sepoltura.

2- La competenza alla formazione dell'atto di morte, al rilascio del permesso di seppellimento, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto **è in capo** allo stesso Comune dove è avvenuto il decesso. Al decreto di trasporto deve essere allegato il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Si richiamano gli artt. 23, 24, 26 e 34 del D.P.R. 285/1990 con la specificazione che al Sindaco si intende subentrato il Dirigente competente.

3- Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, al servizio per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasporto e del personale necessario.

4- E' escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria; in tal caso è disposto dal personale incaricato della Direzione Sanitaria.

5- Ogni trasporto deve essere ugualmente autorizzato dal Dirigente o delegato responsabile del procedimento:

a) trasporto nell'ambito dello stesso Comune: di norma l'autorizzazione al trasporto della salma nell'ambito dello stesso Comune si intenderà rilasciata per il percorso dal luogo del decesso al cimitero, contestualmente alla presa d'atto del competente ufficio dello stato civile della "dichiarazione (denuncia) di morte", dopo l'acquisizione del certificato necroscopico, trasporto da effettuarsi dopo le 24 ore;

b) qualora sia richiesto (da familiari o altri aventi titolo) il trasporto di salme all'interno del comune, dal luogo del decesso **per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato e/o prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge dal medico necroscopo (art.4 del D.P.R. n. 285/1990), il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuto a reato (art. 10 della legge Regione Puglia n. 34 del 15/12/2008);**

c) l'autorizzazione al trasporto costituisce titolo di accompagnamento, di legittimazione del trasporto e, come tale, va consegnata al custode del cimitero, all'arrivo;

d) per i trasporti **nei comuni al di fuori della regione Puglia** ed all'estero, il "nulla osta sanitario" inteso ad ottenere la prescritta autorizzazione del dirigente o responsabile dell'istruttoria procedimentale che sottoscrive come "responsabile del procedimento", viene

rilasciato esclusivamente dal competente servizio territoriale della AUSL che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

6- Il trasporto di parti anatomiche, di resti mortali o di ossa umane, resta disciplinato dall'art.3 del DPR 15/7/2003 n.254.

La competenza a rilasciare le autorizzazioni al trasporto da e per l'estero, ivi compreso il passaporto mortuario, a norma della convenzione di Berlino del 16/2/1937, è del Dirigente o responsabile del procedimento, a norma dell'art. 21.

7- I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

8- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione .

9- Il competente organo dell'Azienda U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1- Attualmente si provvede ai trasporti funebri tramite Imprese di Onoranze Funebri private in possesso di regolari autorizzazioni e permessi.

2- Il Comune potrà, con le modalità di legge, mutare tale forma con una delle forme di gestione diretta prevista dagli artt. 31, 112, 113 bis e 114 del D Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e cioè, in economia, con azienda speciale, con s.p.a. a prevalente capitale pubblico locale, con consorzio.

3- In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente, in assenza di obbligati, il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio. Competente a liquidare le spese è il Servizio Sociale comunale.

4- Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, le spese per il trasporto, in caso di assenza di obbligati, è a carico della stessa Autorità che lo ha disposto.

5- Per la rimozione di salme dal luogo pubblico, dalla pubblica via, anche in luogo privato, su richiesta della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) limitatamente alle salme dipendenti da fatti violenti (incidenti stradali) che non richiedano particolari indagini di natura penale è stabilito, come preventivamente regolato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 340/2000, la turnazione trimestrale delle I.O.F. regolarmente abilitate per l'esercizio dei trasporti funebri nel territorio Comunale.

La turnazione tra le I.O.F. è limitata alle sole ipotesi di morte determinata da incidenti stradali, fatta salva la facoltà dei parenti e congiunti di indicare una impresa di Onoranze Funebri di fiducia.

La turnazione non si applica alle ipotesi di decesso per fatti violenti (omicidio, stragi, suicidio, ecc.) in ordine ai quali si richiedono indagini di Polizia Giudiziaria disposte dall'Autorità Giudiziaria, che opera nella sua autonomia, la quale non può essere interferita da organi amministrativi.

Art. 14

Orario dei trasporti

- 1- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
- 2- Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- 3- I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15

Norme generali per i trasporti

- 1- In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo che sia stata imbalsamata.
- 2- Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
- 3- L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 4- Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 5- Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.
- 6- Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16

Riti religiosi

- 1- I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2- La salma può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17

Trasferimento di salme senza funerale

- 1- Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista all'esterno.
- 2- Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- 3- Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- 4- I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
- 5- I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18

Morti per malattie infettivo-diffusive, portatori di radioattività e morte violenta

- 1- Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2- Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- 3- E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4- Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, **secondo quanto dispone in merito il precedente art. 6, comma 5.**
- 5- In caso di morte violenta, una volta ricevuto il nulla osta del Magistrato, l'Ufficiale dello Stato Civile forma l'atto di morte e il Dirigente del Comune di decesso, o il suo sostituto, autorizza il trasporto, dal luogo di osservazione o dall'obitorio anche se posto fuori dal Comune predetto, al luogo di sepoltura. Una volta formato l'atto di morte, sulla base dell'avviso di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 396/2000, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione al seppellimento. Per il trasporto va sempre richiesto il nulla osta sanitario come detto nell'articolo 12.

Art. 19
Trasporto in altro comune

1- Il trasporto di **cadavere** in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Dirigente o suo delegato con decreto a seguito di domanda degli interessati, **corredata di nulla osta sanitario**.

2- **La certificazione medica di cui al precedente art. 12 comma 5 lett. b) è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.**

3- Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4- Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano, purché ci siano i presupposti per essere ricevute nel Cimitero indicati nell'art. 27.

5- Per i morti di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Comune osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

6- Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Dirigente, o suo delegato, del luogo ove è avvenuto il decesso.

7- Il Responsabile del servizio di custodia deve accertare e verificare preliminarmente se la salma proveniente da altro Comune, o dall'estero, abbia titolo ad essere seppellita nel Cimitero di Altamura.

Art. 20
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1- Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati, sempre sulla scorta di un nulla osta sanitario dell'Azienda U.S.L. (ovvero del medico curante), come previsto dall'art. 12, comma 5.

Art. 21
Trasporti all'estero o dall'estero

1- Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2- Per il rilascio delle autorizzazioni contemplate negli artt. 27, 28, e 29 del D.P.R. 285/90, competente non è più il Prefetto ma il Comune, e nell'ambito dell'Ente si individua nel Dirigente - Ufficiale di Stato Civile o responsabile del procedimento.

Art. 22
Trasporto di ceneri e resti

- 1- Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 2- La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. Si fa riferimento alla direttiva indicata nella Circolare del Ministero della Salute n. 24 del 24/06/1993, punto 8.
- 3- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
- 5- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.
- 6- Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.
- 7- In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
- 8- La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.
- 9- Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.
- 10- Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

Art. 23
Rimessa delle autofunebri

- 1- Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I

CIMITERO

Art. 24 Personale

1- Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero, in via Cimitero angolo via Umberto Maddalena, composto da una struttura nuova, una Monumentale, con ingressi distinti, e all'interno di quest'ultimo settore di un cimitero vecchio.

2- Il personale del cimitero, composto da:

- custodi che assumono la figura del Responsabile del Servizio di Custodia;
- dal personale previsto dalla Dotazione Organica,

è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresi il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a eseguire tutte le disposizioni impartite dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

3- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5- Il personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 25
Disposizioni generali – Vigilanza

1- **E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 102 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle di cui all'art. 105 dello stesso D.P.R., conferite, in quest'ultima ipotesi, alle Regioni con D.P.C.M. del 26 maggio 2000.**

2- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia di altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della normativa vigente.

4- Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5- Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26
Reparti speciali nel cimitero

1- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

3- Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.U.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11/7/2003, n. 254.

4- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1- Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute avevano al momento del decesso, **o avevano avuto** anche nel passato per qualunque periodo, la propria residenza nel Comune;

- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado in linea retta ed in linea collaterale sepolti nel Cimitero.
 - e) le salme delle persone nate, residenti e decedute in altro luogo, ma aventi parenti fino al 2° grado in linea retta ed in linea collaterale o il coniuge viventi e residenti in Altamura;
 - f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - g) i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
 - h) al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la introduzione della salma per sepoltura su richiesta motivata di un parente del defunto entro il terzo grado.
- 2- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.
- 3- Il Responsabile del servizio di Custodia è tenuto a non far accedere in Cimitero salme per le quali non vi sia uno dei presupposti sopra richiamati.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28

Disposizioni generali

- 1- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
- 2- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e delle misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- 3- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 4- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.
- 5- Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 29

Piano regolatore cimiteriale

- 1- Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.S.L.. Si applica l'art. 139 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

3- Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti – salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti – salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruiti da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);

e) cellette ossario;

f) nicchie cinerarie;

g) ossario comune;

h) cinerario comune;

i) camera mortuaria **con annessa struttura per il commiato**;

j) locali per il personale di custodia;

k) obitorio;

l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8- Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

9- Presso gli Uffici Comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

- 10- Il P.R.C. sarà integrato relativamente all'eventuale localizzazione di area destinata a "Cimitero per animali d'affezione".

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30

Inumazione

- 1- Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
- 2- Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. La predisposizione delle fosse è eseguita da Ditta appaltatrice o dai necrofori specie nei punti in cui non si può accedere con mezzi meccanici.
- 3- Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. E' fatto salvo solo il pagamento degli oneri previsti dalla legge.
- 4- Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Si richiamano gli articoli 71, 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 31

Cippo

- 1- Ogni fossa nei campi comuni di inumazioni è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2- Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3- A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Ufficio Tecnico nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Gli interessati presenteranno apposita istanza al suddetto Ufficio diretta ad ottenere la relativa autorizzazione. Spetta allo stesso Ufficio il controllo sulla esatta esecuzione delle opere private. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4- L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32 **Tumulazione**

1- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

3- Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4- Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

5- Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6- E' ammessa la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, dove sia già presente un feretro di congiunto, come definito all'art. **39, comma 2**.

Art. 33 **Deposito provvisorio**

1- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2- La concessione è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3- La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4- Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5- A garanzia, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

6- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.

7- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

8- Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ORDINARIE

Art. 34

Esumazioni ordinarie

1- Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile.

3- Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento sentito il Responsabile di Igiene Pubblica della A.U.S.L..

4- Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

5- Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;

b) essere trasferito in altra fossa (campo per indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

6- Per i resti mortali da **riesumare** si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

7- Il personale sanitario dell'AUSL stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione. E' prevista la presenza sul posto di personale sanitario.

Art. 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1- E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2- Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 36

Esumazione straordinaria

- 1- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, previo nulla osta sanitario, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2- Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 3- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia che è stata causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.
- 4- Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo - diffusiva l'esumazione straordinaria è eseguita a condizioni che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. o da personale tecnico da lui delegato.

Art. 37

Estumulazioni

- 1- Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private con concessione perpetua, si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2- Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
- 3- Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4- Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno

successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale o tramite ditta appaltatrice.

6- I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono, se completamente mineralizzati e su parere del **Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L.**, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7- Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria su parere del servizio sanitario dell'AUSL.

8- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400. VIII/9Q/3886 del 30/10/2003).

9- Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento sentito il Responsabile sanitario dell'AUSL.

10- Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità e negli artt. 86 e 88 del D.P.R. 285/1990.

Art. 38

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1- Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. E' fatto salvo il pagamento di oneri previsti dalla legge.

2- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3- Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

4- Per le sostanze provenienti da operazioni cimiteriali si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 12 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

Art. 39
Raccolta delle ossa

1- Le ossa raccolte nelle esumazioni o nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2- **Conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 6** è consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40
Oggetti da recuperare

1- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2- Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali

Art. 41
Disponibilità dei materiali

1- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2- Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3- Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4- Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche

parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5- Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONI

Art. 42 Crematorio

1- Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1- Fermo restando le disposizioni dell'art. 19, nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Comune ove è sepolta la salma. Si rinvia all'art. 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

2- L'autorizzazione alla cremazione **ai sensi dell'art. 3, 1 comma lett. a) della legge n. 130 del 30/03/2001, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso** a richiesta dei familiari o di loro incaricati, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. Per coloro che al momento del decesso risultino essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione¹;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa

¹ Si richiamano le direttive di cui alle Circolari del Ministero della Salute n. 24 del 24/6/1993 e n. 10 del 31/7/1998.

verbalmente in vita dal defunto di essere cremato o manifestata da parte del coniuge o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, **dalla maggioranza assoluta di essi** all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la certificazione del medico necroscopo che escluda la presenza sul cadavere di stimolatore cardiaco alimentato a radionuclidi;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) per la cremazione dei resti mortali si richiamano le disposizioni del comma 5) della Circolare del Ministero della Sanità in data 31/07/1998, n. 10.

Art. 44

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1- Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2- Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3- A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o cinerario comune.

4- L'affidamento¹ dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- Presentazione di una istanza del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01) individuato in vita dal defunto mediante testamento per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso nelle forme testamentarie.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare le profanazioni dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla e l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale sulla variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

L'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione; il cambiamento di residenza o il decesso dell'affidatario non

¹ Si è tenuto conto del parere del Consiglio di Stato n. 2957/2003 posto a fondamento della decisione di un ricorso gerarchico da parte del Capo dello Stato (DPR 24/02/2004), secondo cui "mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri, completamente regolata dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 130/2001".

comportano alcuna necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione che, si presume, venga corrispondentemente variato, necessitando solo dell'autorizzazione al trasporto. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) di affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al Cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del Cimitero di sepoltura e della data di recesso;

La sepoltura di un'urna cineraria in Cimitero deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

5- Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6- Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.

7- La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.

8- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9- La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

10- Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

11- Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45

Orario

- 1- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Dirigente.
- 2- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
- 5- Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 46

Disciplina dell'ingresso

- 1- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2- E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3- Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari a persone dichiarate invalide dalla competente autorità sanitaria, e titolari di pensione di accompagnamento oppure muniti di speciale permesso per i diversamente abili rilasciato dal Comando di Polizia Urbana. L'autovettura, dopo che il diversamente abile abbia raggiunto la tomba, dovrà essere parcheggiata al di fuori del cimitero. La relativa autorizzazione dovrà essere esibita al personale di custodia.

Art. 47

Divieti speciali

- 1- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3- Chiunque tenesse, nell'interno del **cimitero**, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4- E' vietato chiedere elemosina nelle adiacenze del cimitero. Il custode è tenuto ad invitare i mendicanti ad allontanarsi.

Art. 48

Riti funebri

1- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 49

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1- Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2- Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3- Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè, il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4- Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7- Si consente il collocamento di fotografia, purchè, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 50

Fiori e piante ornamentali

1- Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2- Avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 51

Materiali ornamentali

1- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2- Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione delle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3- I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4- Valgono per le disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 41 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52

Sepulture private

- 1- Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
- 3- Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (bilocali, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);
- 5- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7- La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 9- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 53

Durata delle concessioni

- 1- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 2- La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
- 3- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
- 4- Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
- 5- All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2^a comma, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

Art. 54

Modalità di concessione

- 1- La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma lettera a) dell'art. 52 può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie destinate alle urne **salvo quanto disposto dall'art. 32, comma 6.**
- 2- Non si procede all'assegnazione di loculi in padiglioni di nuova costruzione, se non si è completata l'assegnazione di tutti i loculi disponibili nei padiglioni di precedente costruzione ivi compresi quelli resisi liberi a seguito di estumulazioni.
- 3- L'assegnazione avviene per ordine progressivo numerico delle sepolture disponibili di corrente assegnazione, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. **E' stabilito** per i vari lotti il seguente ordine di assegnazione: seconda – prima e terza fila piano terra – 1° piano – 2° piano, da sinistra a destra, iniziando dal prospetto A) e a seguire. Si deroga al principio innanzi esposto se il defunto ha il coniuge o un parente di 1° grado dichiarato invalido al 100% e titolare di pensione di accompagnamento. In questo caso l'assegnazione avverrà su scelta del richiedente fra i loculi disponibili dello stesso prospetto o successivo seguendo la progressione numerica nella fila prescelta. Il loculo resosi libero per qualunque motivo in qualunque lotto del Cimitero è

assegnato, su richiesta dei congiunti, al morto di giornata. In caso di più richieste contestuali si seguirà il criterio del sorteggio. Per i loculi che la G.C., con proprio provvedimento, definisce di maggiore pregio, attesa la diversa tipologia costruttiva e che per i quali dispone un prezzo differenziato, la concessione viene fatta a libera scelta dei richiedenti, prescindendo dalla progressione numerica.

4- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita ai terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5- La concessione può essere effettuata in via eccezionale, ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente vivente, di età superiore agli 80 anni, che dimostri di non avere parenti ed affini fino al 4° grado e a favore del coniuge vivente di età superiore **ai 70 anni**. Quest'ultima concessione deve avvenire su richiesta in occasione della morte dell'altro coniuge con assegnazione di loculo attiguo che sarà idoneamente rifinito con la stessa tipologia di chiusura, nel rispetto del decoro del luogo

6- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'art. 52, è data in ogni momento secondo la disponibilità.

7- Possono essere concessi suoli o manufatti costruiti dal Comune, anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto di concessione le rispettive quote.

8- Una stessa famiglia non può essere concessionaria, nemmeno per eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata, senza possibilità di rinnovo.

9- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

10- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 55

Congiungimenti e trasferimenti

1 - Sono ammessi, a domanda degli interessati, trasferimenti, nei loculi nuovi di corrente assegnazione, in occasione del decesso di giornata, esclusivamente per congiungimento di salme già sepolte di coniugi o di parente di 1° grado previo pagamento del nuovo loculo e rinuncia a quello precedentemente occupato, a norma dell'art. 60.

2 - Il trasferimento per congiungimento si può concedere solamente nel caso in cui trattasi di loculo/i attiguo/i. In presenza di richiesta di due loculi e nel caso che nella fila vi sia la disponibilità di un solo loculo, gli stessi si concederanno nella fila successiva, lasciando libero il loculo che si andrà ad occupare ad esaurimento degli stessi.

3 - E' consentito il trasferimento di salme, senza congiungimento in loculi resisi liberi a seguito di estumulazioni o in loculi di assegnazione corrente a condizione che il coniuge o il parente vivente di 1° grado abbia una invalidità del 100% con pensione di accompagnamento.

4 - Il Dirigente responsabile del servizio di Polizia Mortuaria potrà autorizzare, volta per volta spostamenti, in deroga ai principi e criteri sopra individuati, in presenza di motivate e documentate circostanze di natura sanitaria del coniuge superstite, di conflitti derivanti da

sistemazioni precarie della salma in cappelle private, e per esigenze di congiungimenti di salme precedentemente tumulate altrove, provvisoriamente o definitivamente, di congiunti (coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) per consentire l'esercizio di culto in un sol luogo. Tale facoltà potrà essere esercitata mediante istanza degli interessati da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'esecuzione materiale potrà essere eseguita nel periodo consentito per gli spostamenti. La concessione avverrà dietro pagamento del prezzo relativo al nuovo loculo con retrocessione del loculo dismesso al patrimonio del Comune senza rimborso alcuno. Nel tariffario da approvarsi dalla Giunta Comunale verrà prevista una somma forfettaria per tali eccezionali spostamenti a titolo di rimborso spese. La nuova concessione avrà la stessa durata prevista per le altre concessioni. L'assegnazione avverrà in ordine di data e di numero di protocollo dell'istanza e verrà fatta secondo l'ordine dei lotti, iniziando dalla 2^a fila, per passare alla prima ed alla terza, seguendo lo stesso iter per le concessioni dei loculi per i decessi di giornata. Lo spostamento eccezionale di cui si tratta è consentito anche per loculi disponibili nel Cimitero Monumentale.

Art. 56

Uso delle sepolture private

- 1- Salvo quanto previsto dall'art. 52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazioni, confraternite ecc...) da almeno un anno, (tale iscrizione deve essere trasmessa entro 15 giorni al preposto ufficio comunale per le relative annotazioni), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2- Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge e dai parenti ed affini in linea retta e collaterale.
- 3- Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4- Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 6- L'eventuale condizione di "particolare benemeranza" nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 del fondatore/titolare attuale del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria.
- 7- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
- 8- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 9- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10- Le sepolture private, di cui al 2° comma dell'art. 52, decadono automaticamente con l'estumulazione della salma inizialmente tumulata, con rimborso, se dovuto.

11- Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti 35/mi quanti sono gli anni di concessione provvisoria.

12- Il diritto ad essere sepolto non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo tra privati. In caso di mancata tumulazione della persona che doveva essere tumulata è ammessa la retrocessione al Comune dietro corrispettivo determinato in rapporto decorrente dalla data della concessione al momento della accettazione della retrocessione.

Art. 57

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1- La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2- Nelle sepolture costruite dal Comune e concesse ai privati, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra (loculi e loculetti), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti i cui oneri vengono attualizzati e corrisposti in unica soluzione all'atto della concessione sulla base della valutazione eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale periodicamente ogni tre anni e, comunque, in occasione del completamento di ogni nuovo lotto. Quest'ultimi oneri si aggiungono al costo della concessione del loculo.

Art. 58

Costruzione dell'opera – termini

1- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 52, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto nel termine di sei mesi dalla data di consegna del lotto. La costruzione dovrà essere ultimata nel termine di anni due dalla data del rilascio del permesso a costruire, sotto pena di decadenza con perdita del diritto sul suolo e del prezzo versato. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

2- Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi per una sola volta.

3 - Nel caso di decadenza o rinuncia, l'area è assegnata al primo richiedente riservista.

4- La graduatoria degli assegnatari avrà una durata massima di anni sei.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59

Divisione, subentri

- 1- Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5- La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6- Con atto pubblico o scrittura autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 52 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedono contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari.
- 9- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'Ufficio, individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 10- Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
- 11- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 60

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
- al 30% della tariffa in vigore tra il quarto ed il decimo anno della concessione;
- al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.

2- Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.

3- In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari:

- al 50% nel caso di rinuncia di concessioni in uso perpetuo.

4- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Solo in caso di rinuncia per trasferimento per congiungimento con altro parente, di cui all'art. 55 è riconosciuto un rimborso pari alla metà della somma pagata, limitatamente al primo biennio della concessione. Oltre il biennio non è dovuto alcun rimborso. Quando il trasferimento per congiungimento è eseguito nel primo trimestre, si ritiene compensato con la tariffa del nuovo posto, quando questo è singolo.

Art. 61

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere salvo, casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 62

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 52, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2- In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3- Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 63

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 52, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2- In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di Polizia Mortuaria.

3- Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 62.

4- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64

Revoca

1- Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2- Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 9 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione, indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 65

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'**art. 56, comma 8**;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 66

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1- Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2- Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 67

Estinzione

1- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

2- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI, IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 68

Accesso al cimitero

- 1- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione per il periodo utile del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro specifica domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 3- Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori dovrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
- 4- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 5- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad seguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.
- 7- I lavori di tompagnatura del loculo immediatamente dopo la tumulazione sono a carico degli interessati che provvedono con privati imprenditori o artigiani.

Art. 69

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1- I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nei Regolamenti Urbanistici emanati dal Comune.

- 2- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3- Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato nell'atto di approvazione del progetto, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- 4- Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- 5- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
- 6- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
- 7- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 8- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 9- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 10- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 11- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

Art. 70

Responsabilità, deposito cauzionale

- 1- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3- Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, anche in modo forfettario.

Art. 71

Recinzioni aree, materiali di scavo

- 1- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
- 2- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 3- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
 - 3- E' assolutamente vietato depositare o spargere materiale di scarico proveniente da cantieri interni ed esterni al Cimitero.

Art. 72

Introduzione e deposito materiali

- 1- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 2- La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 73

Orario di lavoro

- 1- L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 2- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 74

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

- 1- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui sopra.

Art. 75

Vigilanza

- 1- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2- L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.
- 3- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvede al collaudo statico delle strutture nel rispetto delle vigenti norme antisismiche. Gli oneri connessi (prove di carico, onorari, ecc.) ricadono a carico dei concessionari.

Art. 76

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- 1- Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
- 2- Altresì il personale del Cimitero deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 24.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 77

Funzioni, Licenza

- 1- Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni e per l'estero;
 - effettuare la inumazione e/o tumulazione delle salme rispettivamente nelle fosse e nei loculi;
 - effettuare i trasferimenti all'interno del Cimitero.
- 2- Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e , qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 78

Divieti

- 1- E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - e) di essere convenzionati con il Comune in cui risiedono nella gestione del Cimitero.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 79

Mappa

- 1- Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2- La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.
- 3- Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 80

Annotazioni di mappa

- 1- Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2- La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 81
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1- Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/90; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R.n. 285/90, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Dirigente;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2- I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 82
Schedario dei defunti

1- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2- Il servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 80, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.

3- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 79.

Art. 83
Scadenario delle concessioni

1- Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2- Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

3- Per ogni sepoltura di famiglia viene istituito apposito fascicolo, ove conservare la relativa documentazione.

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 2- Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 3- Le disposizioni di cui all'art.57 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 4- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 85

Cautele

- 1- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazione, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2- In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3- Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 86

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

- 1- Il Dirigente – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è il Dirigente di Settore nella cui competenza ricade il servizio medesimo.
- 2- Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali fatti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

3- Il Dirigente delega uno o più dipendenti nel medesimo servizio allo svolgimento di funzioni.

4- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

5- Concorrono, con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriali, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzioni, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 87

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 85 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 88

Sepulture private a tumulazioni pregresse, mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 89

Rimesse di carri funebri, norma transitoria

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27/10/1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10/09/90, n. 285, e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 90

Tariffe e prezzi

La determinazione e variazione delle tariffe e dei prezzi, viene demandata alla G.C., che le adotterà con proprio autonomo provvedimento.

Art. 91

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90, n. 285, (Supp.ord. alla G.U. n. 239 del 12/10/1990), alla Legge 30/03/2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19/04/2001), alle Circolari del Ministero della Salute 24/06/93, n. 24 (G.U. n. 158

dell'08/07/93) e 31/07/1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19/08/98), al T.U. delle Leggi Sanitarie del 1934, al D.P.R. 11/07/2003, n. 254, al Codice Civile e **alla Legge Regionale 15/12/2008 n. 34.**

Art. 92
Norme Transitorie

Entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento è consentito a tutti coloro che di fatto utilizzano sepolture familiari, pervenute al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento e/o pervenute fuori dai casi di cui al precedente regolamento, di regolarizzare la propria posizione, legittimando l'uso delle sepolture familiari (cappelle) mediante il versamento di una somma pari al 30% di quanto previsto a titolo di onere concessorio.

Nel medesimo termine e a fronte di un versamento pari a quello su stabilito è possibile provvedere a regolarizzare tutte i regimi di detenzione, possesso e/o uso salvo il diritto dei terzi.